

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 luglio 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 8.

**Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificate dalla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione)....** Pag. 3

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 9.

**Integrazione di finanziamenti dello Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile .....** Pag. 14

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 2.

**Programmazione negoziata regionale.....** Pag. 15

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 1.

**Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2000.....** Pag. 17

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 2.

**Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2001.....** Pag. 17

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2003, n. 3.

**Delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano .....** Pag. 17

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 2003, n. 1

**Nuove disposizioni in materia di beni culturali ...** Pag. 18

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 gennaio 2003, n. 08/Pres.

**Approvazione modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari.**

Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
23 gennaio 2003 n. 011/Pres.

**Legge regionale n. 12/2002, art. 56, comma 1, lettera a). Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro. Approvazione .....** Pag. 24

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2003, n. 1.

**Modifica alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti».....** Pag. 26

REGIONE UMBRIA	RETTIFICHE
REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2003, n. 2.	<i>AVVISI DI RETTIFICA</i>
Modalità di esercizio del controllo sugli atti delle comunanze e università agrarie e delle altre associazioni agrarie Pag. 27	Avviso di rettifica relativo alla legge della Regione Toscana 8 aprile 1995, n. 43 (1), concernente le norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. (Pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> n. 28 del 18 aprile 1995 parte unica) . . . . . Pag. 29
REGIONE LAZIO	Avviso di rettifica relativo alla legge della Regione Toscana 8 marzo 2000, n. 22 concernente il riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale. (Pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> n. 10-bis del 17 marzo 2000, parte prima) . . . . . Pag. 30
LEGGE REGIONALE 12 settembre 2002, n. 31.	
Istituzione del fascicolo del fabbricato . . . . . Pag. 28	

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 8.

**Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificate dalla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 19 del 29 aprile 2003)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

#### Sezione I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

#### Art. 1.

##### Modificazione all'art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le parole «In applicazione degli articoli 5, 116, 128 e 129 della costituzione» sono sostituite dalle parole «In attuazione dei principi costituzionali in materia di autonomie locali».

#### Art. 2.

##### Modificazione all'art. 11

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole «e previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti».

#### Art. 3.

##### Modificazione all'art. 16

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 54/1998 le parole «possono conservarli» sono sostituite dalle parole «li conservano».

#### Art. 4.

##### Modificazione all'art. 17

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole «, salvo i casi di fusione di più comuni».

#### Art. 5.

##### Sostituzione dell'art. 19

1. L'art. 19 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Consiglio comunale). — 1. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale) ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Lo statuto può stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute del consiglio comunale e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

5. Lo status giuridico dei consiglieri è disciplinato dalla legge regionale.

6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.

7. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

8. Lo statuto comunale può prevedere che il consiglio comunale si avvalga di un ufficio di presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.

9. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti nel regolamento.

10. In occasione delle riunioni del consiglio sono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella della Regione autonoma Valle d'Aosta e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono comunque fatte salve le disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea).».

#### Art. 6.

##### Inserimento dell'art. 19-bis

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 54/1998, come sostituito dall'art. 5, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Surrogazioni e supplenze). — 1. Nei consigli comunali il seggio di consigliere che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.

2. Quando l'elezione di un consigliere comunale è nulla, lo stesso è sostituito da colui che ha riportato, nella stessa lista, la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.

3. Il consiglio procede alla copertura del seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza.

4. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 70, comma 1, lettera c), numero 6).

5. Nei casi di sospensione dalla carica di consigliere previsti dall'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.».

#### Art. 7.

##### Inserimento dell'art. 19-ter

1. Dopo l'art. 19-bis della legge regionale n. 54/1998, introdotto dall'art. 6, è inserito il seguente:

«Art. 19-ter (Presidenza del consiglio comunale). — 1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio. Qualora previsto dallo statuto, il consiglio è presieduto dal presidente del consiglio eletto tra i consiglieri. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il presidente della Regione.».

#### Art. 8.

##### *Inserimento dell'art. 19-quater*

1. Dopo l'art. 19-ter della legge regionale n. 54/1998, introdotto dall'art. 7, è inserito il seguente:

«Art. 19-quater (Convocazione e adempimenti della prima seduta del consiglio comunale). — 1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco, sino all'elezione del presidente del consiglio, se previsto dallo statuto.

3. Il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, dichiara l'ineleggibilità di essi quando ne sussistano le cause, provvedendo alle sostituzioni; inoltre, qualora constatati che dopo le elezioni si è verificata qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero che esisteva al momento delle elezioni, o che si è verificata successivamente qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di incompatibilità, avvia la procedura di cui all'art. 19 della legge regionale n. 4/1995.

4. Ove i consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione mediante la nomina di un commissario.

5. Successivamente, il consiglio procede all'elezione del presidente del consiglio, se previsto dallo statuto. La seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della giunta o con la comunicazione dei suoi componenti.

6. Ai sensi della normativa statale vigente, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il consiglio, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale.».

#### Art. 9.

##### *Modificazione all'art. 20*

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Il funzionamento del consiglio, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento, che prevede, in particolare:

a) le modalità di convocazione, su richiesta del sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune stabilito dallo statuto;

b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà dei componenti il consiglio;

c) le maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;

d) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;

e) le forme di pubblicità dei lavori del consiglio, delle commissioni e dei relativi atti adottati;

f) le modalità, gli adempimenti e i termini necessari per assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.».

#### Art. 10.

##### *Sostituzione dell'art. 21*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Competenze del consiglio comunale). — 1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

a) esame della condizione degli eletti;

b) approvazione degli indirizzi generali di governo;

c) elezione della commissione elettorale comunale, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

d) statuto del comune;

e) statuto delle associazioni dei comuni di cui il comune fa parte;

f) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;

g) regolamento del consiglio;

h) bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;

i) rendiconto;

j) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;

k) istituzione e ordinamento dei tributi;

l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;

m) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;

n) nomina dei rappresentanti del comune in seno alla comunità montana, nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 1;

o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;

p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;

q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;

r) approvazione delle convenzioni di cui agli articoli 86 e 87.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'art. 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), lo statuto può attribuire al consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:

a) regolamenti;

b) piani, programmi e progetti;

c) dotazione organica del personale;

d) partecipazione a società di capitali;

e) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;

f) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera b);

h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;

i) acquisti e alienazioni di immobili;

j) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune.».

#### Art. 11.

##### *Inserimento dell'art. 21-bis*

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 54/1998, come sostituito dall'art. 10, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Competenza degli organi degli enti locali in materia di finanze e contabilità). — 1. Sono fatte salve le competenze attribuite agli organi degli enti locali dalla normativa regionale vigente in materia di finanze e contabilità.».

#### Art. 12.

##### *Sostituzione dell'art. 22*

1. L'art. 22 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Composizione e modalità di nomina della giunta comunale). — 1. La giunta è composta dal sindaco, dal vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto. Lo statuto può stabilire il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della giunta sono stabilite dallo statuto.

3. Lo statuto può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

4. Lo statuto può altresì stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

6. Non possono far parte della giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del sindaco e del vicesindaco.».

#### Art. 13.

##### *Sostituzione dell'art. 23*

1. L'art. 23 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (*Competenze della giunta comunale*). — 1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.

2. La competenza per gli atti di cui all'art. 21, comma 3, spetta di diritto alla giunta, qualora la competenza all'adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto al consiglio.

3. La giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio, al sindaco e agli organi di decentramento e che non rientrino ai sensi dell'art. 46, comma 3, nei compiti dei segretari comunali e degli altri dirigenti.

4. I comuni di cui all'art. 46, comma 4, che dimostrino la mancanza di figure professionali idonee, nell'ambito dei dipendenti, fatte salve le funzioni attribuite al segretario comunale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono, attraverso apposite previsioni regolamentari, attribuire alla giunta il potere di adottare atti di natura gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato annualmente in sede di approvazione del bilancio.».

#### Art. 14.

##### *Modificazione all'art. 24*

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 54/1998 dopo le parole «è convocata» sono aggiunte le parole «e presieduta».

#### Art. 15.

##### *Modificazioni all'art. 26*

1. Il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 54/1998 è abrogato.

2. Il secondo periodo del comma 6 dell'art. 26 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente: «In mancanza, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il presidente della Regione.».

3. Il comma 7 dell'art. 26 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«7. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con regolamento.».

4. Dopo il comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 54/1998 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Il sindaco può delegare al vicesindaco funzioni proprie. Può altresì delegare in via temporanea funzioni proprie agli assessori.».

#### Art. 16.

##### *Sostituzione dell'art. 28*

1. L'art. 28 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Provvedimenti contingibili e urgenti del sindaco*). — 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Ove il sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, provvede il presidente della Regione con propria ordinanza o mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

3. Sono fatte salve le competenze attribuite al sindaco dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).».

#### Art. 17.

##### *Modificazione all'art. 30*

1. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 54/1998 è abrogato.

#### Art. 18.

##### *Inserimento dell'art. 30-bis*

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 54/1998, come modificato dall'art. 17, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (*Durata del mandato del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale e limitazione dei mandati*). — 1. Il sindaco, il vicesindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

4. Il numero dei mandati di cui ai commi 2 e 3 è calcolato a partire dalle prime elezioni effettuate in ciascun comune ai sensi della legge regionale n. 4/1995.».

#### Art. 19.

##### *Inserimento dell'art. 30-ter*

1. Dopo l'art. 30-bis della legge regionale n. 54/1998, introdotto dall'art. 18, è inserito il seguente:

«Art. 30-ter (*Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco e del vicesindaco. Decadenza della giunta*). — 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco eletto questi è sostituito dal vicesindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del vicesindaco che ha assunto la carica di sindaco ai sensi del comma 1, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del vicesindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica disindaco ai sensi del comma 1, questi è sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo statuto.

4. Il sindaco, nelle ipotesi di cui al comma 3, provvede ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1.

5. In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco e del vicesindaco eletti la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

6. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal vicesindaco, indirizzate al consiglio comunale, sono assunte al protocollo del comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. Lo scioglimento del consiglio determina in ogni caso la decadenza del sindaco, del vicesindaco e della giunta.».

## Art. 20.

*Inserimento dell'art. 30-quater*

1. Dopo l'art. 30-ter della legge regionale n. 54/1998, introdotto dall'art. 19, è inserito il seguente:

«Art. 30-quater (*Mozione di sfiducia*). — 1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il vicesindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 70, comma 3.»

## Art. 21.

*Sostituzione dell'art. 31*

1. L'art. 31 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Obbligo di astensione*). — 1. I componenti degli organi collegiali degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge, di parenti o affini sino al quarto grado.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli organi individuali, al segretario e agli altri dirigenti, i quali, nelle medesime ipotesi, debbono astenersi dall'adottare gli atti di rispettiva competenza.»

## Art. 22.

*Sostituzione dell'art. 33*

1. L'art. 33 della legge regionale n. 54/1998, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione), è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Statuto comunale*). — 1. Ogni comune adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. Lo statuto è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua affissione. Lo statuto è inoltre pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, con oneri a carico della Regione.

4. Copia dello statuto è inviata alla presidenza della Regione, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti degli enti locali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.»

## Art. 23.

*Modificazione all'art. 34*

1. Il comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«5. Nei comuni individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), come modificata

dalla legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, lo statuto prevede forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca.»

## Art. 24.

*Modificazione all'art. 35*

1. Il comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, ed in particolare quelli previsti dalla presente legge, nonché quelli per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.»

## Art. 25.

*Modificazione all'art. 36*

1. Il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sono previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).»

## Art. 26.

*Modificazione all'art. 37*

1. Al comma 4 dell'art. 37 della legge regionale 54/1998 le parole «al regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi)» sono sostituite dalle parole «alla legge regionale n. 18/1999».

## Art. 27.

*Modificazione all'art. 38*

1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 54/1998 le parole «legge regionale n. 59/1991» sono sostituite dalle parole «legge regionale n. 18/1999».

## Art. 28.

*Sostituzione dell'art. 48*

1. L'art. 48 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (*Personale con qualifica dirigenziale*). — 1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nelle comunità montane e nel consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale da ricoprirsene con le modalità di cui alla legge regionale n. 45/1995.»

## Art. 29.

*Sostituzione dell'art. 49*

1. L'art. 49 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Segretari dei comuni e delle comunità montane*). — 1. Ai segretari dei comuni e delle comunità montane si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 46/1998 e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei comuni e delle comunità montane della Valle d'Aosta).»

## Art. 30.

*Inserimento dell'art. 49-bis*

1. Dopo l'art. 49 della legge regionale n. 54/1998, come sostituito dall'art. 29, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (*Pareri, visti e attestazioni*). — 1. Su ogni proposta di deliberazione degli enti locali deve essere espresso il parere di legittimità del responsabile preposto all'ufficio o del servizio competente, se appartenente alla qualifica dirigenziale, ovvero, qualora questo manchi, del segretario.

2. Il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi e il responsabile del servizio finanziario esprimono altresì i pareri, i visti e le attestazioni previste dalla normativa regionale vigente in materia finanziaria e contabile, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.».

## Art. 31.

*Sostituzione dell'art. 61*

1. L'art. 61 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 61 (*Composizione*). — 1. Il consiglio permanente degli enti locali è composto dai sindaci, dai presidenti delle comunità montane e dal presidente del BIM ed è presieduto da uno dei suoi membri.».

## Art. 32.

*Sostituzione dell'art. 62*

1. L'art. 62 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 62 (*Costituzione*). — 1. Il consiglio permanente degli enti locali è costituito e insediato con decreto del Presidente della Regione.».

## Art. 33.

*Modificazione all'art. 63*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 54/1998 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo al quale il consiglio può delegare, in tutto o in parte, funzioni allo stesso attribuite ai sensi della presente legge.».

## Art. 34.

*Sostituzione dell'art. 65*

1. L'art. 65 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (*Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali*). — 1. Il consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.

2. In particolare, il consiglio:

a) esamina argomenti di interesse generale per i comuni e gli altri enti locali della regione;

b) propone qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali, nonché rivolge alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'amministrazione regionale deve dare tempestiva risposta;

c) esprime parere su tutti i progetti di legge presentati al consiglio regionale che interessino gli enti locali;

d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare che interessino gli enti locali, e ad esso sottoposte dal consiglio regionale o dalla giunta regionale secondo le rispettive competenze;

e) provvede alla nomina o alla designazione di rappresentanti degli enti locali su richiesta della Regione o di altri enti;

f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

3. Al fine di consentire al consiglio permanente degli enti locali l'espletamento delle sue funzioni, la presidenza del consiglio regionale provvede a trasmettere copia di tutti i progetti di legge e di regolamento regionali presentati.

4. I pareri del consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, fatti salvi eventuali termini diversi stabiliti dalle leggi regionali. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, è facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.».

## Art. 35.

*Sostituzione dell'art. 68*

1. L'art. 68 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 68 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le forme di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, previste da leggi regionali, quali intese, accordi, pareri e consultazioni.».

## Art. 36

*Inserimento dell'art. 69-bis*

1. Dopo l'art. 69 della legge regionale n. 54/1998 è inserito il seguente:

«Art. 69-bis (*Attività di consulenza*). — 1. L'amministrazione regionale assicura lo svolgimento di attività di consulenza a favore degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi previo parere del consiglio permanente degli enti locali.».

## Art. 37.

*Sostituzione dell'art. 70*

1. L'art. 70 della legge regionale 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 70 (*Scioglimento dei consigli comunali*). — 1. Ai sensi dell'art. 43, comma secondo, dello statuto speciale, i consigli comunali sono sciolti con deliberazione della giunta regionale, sentito il consiglio regionale, nei seguenti casi:

a) quando compiono atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;

b) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;

c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco e del vicesindaco;

2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, nel caso in cui il vicesindaco eletto non sia più in carica o del vicesindaco, nel caso in cui quest'ultimo abbia assunto la carica disindaco;

3) approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 30-quater;

4) mancata nomina della giunta da parte del consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del sindaco, nel caso in cui lo statuto preveda tale modalità di nomina;

5) mancata approvazione degli indirizzi generali di governo da parte del consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del sindaco;

6) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della maggioranza dei componenti assegnati al consiglio;

7) riduzione del consiglio comunale, per impossibilità di surrogare, alla metà dei componenti assegnati al consiglio;

d) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il presidente della Regione

assegna alla stessa un termine per la sua predisposizione, decorso il quale nomina un commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e, comunque, quando il consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il presidente della Regione assegna, previa diffida, al consiglio, con lettera notificata a tutti i consiglieri, un termine non superiore a trenta giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione alla giunta regionale, che avvia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Con decreto del presidente della Regione, successivo allo scioglimento, si procede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.

4. Il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dell'adozione del provvedimento di scioglimento è data immediata comunicazione al consiglio regionale e al Ministero dell'interno per la successiva comunicazione al Parlamento, ai sensi dell'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000.

5. Lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali per gravi motivi di ordine pubblico, nonché lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso sono disciplinati dalla normativa statale vigente.

6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, salvo che nei casi di cui al comma 5, continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.»

#### Art. 38.

##### *Inserimento dell'art. 70-bis*

1. Dopo l'art. 70 della legge regionale 54/1998, come sostituito dall'art. 37, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis (*Estensione agli altri enti locali*). — 1. Le disposizioni di cui all'art. 70 si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui alla presente legge.»

#### Art. 39.

##### *Inserimento dell'art. 70-ter*

1. Dopo l'art. 70-bis della legge regionale n. 54/1998, introdotto dall'art. 38, è inserito il seguente:

«Art. 70-ter (*Rimozione e sospensione degli amministratori locali*). — 1. Alla rimozione e alla sospensione degli amministratori locali si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Il parere previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta), è reso dal consiglio regionale.»

#### Art. 40.

##### *Modificazione all'art. 73*

1. Al comma 1 dell'art. 73 della legge regionale n. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole «, concorrendone al finanziamento».

#### Art. 41.

##### *Sostituzione dell'art. 75*

1. L'art. 75 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 75 (*Organi*). — 1. Sono organi della comunità montana: il consiglio della comunità, la giunta della comunità e il presidente, disciplinati dagli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 89.

2. A decorrere dalle elezioni generali comunali del 2005, sono organi della comunità montana: il consiglio dei sindaci, il presidente e l'assemblea dei consiglieri, disciplinati dagli articoli 81-bis, 81-ter, 81-quater, 81-quinquies e 89-bis.

3. Quanto previsto al comma 2 non si applica solo nel caso in cui non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni generali comunali del 2005 la maggioranza qualificata, cioè i due terzi

arrotondati per eccesso, dei consigli comunali dei comuni membri della comunità montana di appartenenza si esprima in senso contrario.

4. Nel caso di cui al comma 3, gli organi della comunità montana rimangono quelli previsti al comma 1, fino a decisione diversa da parte dei consigli comunali, da esercitarsi con le modalità di cui al comma 3 e i cui effetti avranno decorrenza dalle prime elezioni generali comunali successive.»

#### Art. 42.

##### *Modificazione all'art. 77*

1. Il comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

- a) esame della condizione degli eletti;
- b) statuto dell'ente;
- c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;
- d) regolamento del consiglio;
- e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;
- f) rendiconto;
- g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
- h) atti di programmazione e di indirizzo;
- i) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;
- j) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.»

#### Art. 43.

##### *Modificazioni all'art. 78*

1. Al comma 1 dell'art. 78 della legge regionale n. 54/1998 la parola «pari» è soppressa.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 78 della legge regionale n. 54/1998 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Lo statuto può prevedere che la giunta sia composta da membri di diritto. In tal caso, lo statuto provvede ad individuarli o a stabilire i criteri per la loro individuazione da parte dei comuni membri.»

#### Art. 44.

##### *Modificazione all'art. 80*

1. La rubrica dell'art. 80 della legge regionale n. 54/1998 è sostituita dalla seguente: «(presidente della comunità montana di cui all'art. 75, comma 1).».

#### Art. 45.

##### *Modificazione all'art. 81*

1. Il comma 3 dell'art. 81 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Non possono far parte della giunta della comunità il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del presidente.»

#### Art. 46.

##### *Inserimento dell'art. 81-bis*

1. Dopo l'art. 81 della legge regionale n. 54/1998 è inserito il seguente:

«Art. 81-bis (*Consiglio dei sindaci*). — 1. Il consiglio dei sindaci è composto dai sindaci dei comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della giunta comunale.

2. Il consiglio dei sindaci compie tutti gli atti che lo statuto non riserva al presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'art. 46.

3. Spetta in ogni caso al consiglio dei sindaci l'approvazione dei seguenti atti:

- a) esame della condizione dei componenti del consiglio;
- b) statuto dell'ente;

- c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;
- d) regolamenti;
- e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;
- f) rendiconto;
- g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
- h) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;
- i) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;
- j) atti di programmazione e indirizzo;
- k) dotazione organica del personale;
- l) partecipazione a società di capitali;
- m) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- n) acquisti e alienazioni di beni immobili;
- o) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.

4. Ai membri del consiglio dei sindaci si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per il sindaco e il vicesindaco dalla legge regionale n. 4/1995, in quanto compatibili.».

#### Art. 47.

##### *Inserimento dell'art. 81-ter*

1. Dopo l'art. 81-bis della legge regionale n. 54/1998, introdotto dall'art. 46, è inserito il seguente:

«Art. 81-ter (*Presidente della comunità montana di cui all'art. 75, comma 2*). — 1. Esercita la funzione di presidente della comunità montana uno dei membri del consiglio dei sindaci eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dalle elezioni generali comunali.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le modalità di elezione e di revoca del presidente sono stabilite dallo statuto.

3. Lo statuto della comunità montana può prevedere la rotazione della presidenza tra i componenti del consiglio.

4. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede il consiglio dei sindaci.

5. Lo statuto può prevedere che un vicepresidente, eletto con le modalità stabilite per l'elezione del presidente, sostituisca il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.».

#### Art. 48.

##### *Inserimento dell'art. 81-quater*

1. Dopo l'art. 81-ter della legge regionale n. 54/1998, introdotto dall'art. 47, è inserito il seguente:

«Art. 81-quater (*Assemblea dei Consiglieri*). — 1. I consiglieri dei comuni facenti parte della comunità montana costituiscono l'assemblea dei consiglieri, organo consultivo della comunità montana.

2. Il consiglio dei sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica, nonché del rendiconto della comunità montana, è tenuto a convocare l'assemblea dei consiglieri al fine di acquisirne il parere in merito. L'assemblea è legalmente costituita quale che sia il numero dei presenti. Il parere dell'assemblea non è vincolante.

3. Lo statuto della comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali l'assemblea è chiamata a svolgere una funzione consultiva, definendo le modalità di esercizio di tale funzione.».

#### Art. 49.

##### *Inserimento dell'art. 81-quinquies*

1. Dopo l'art. 81-quater della legge regionale n. 54/1998, introdotto dall'art. 48, è inserito il seguente:

«Art. 81-quinquies (*Diritti dei consiglieri comunali*). — 1. I consiglieri dei comuni facenti parte della comunità montana hanno libero accesso agli uffici della comunità e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato, nonché di essere informati sull'attività del consiglio dei sindaci.

2. Essi hanno inoltre diritto di presentare al consiglio dei sindaci interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3. I consiglieri che hanno presentato interrogazioni, interpellanze e mozioni hanno diritto di partecipare alle adunanze del consiglio dei sindaci per la discussione delle stesse, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.».

#### Art. 50.

##### *Sostituzione dell'art. 84*

1. L'art. 84 della legge regionale n. 54/1998, come da ultimo modificato dall'art. 15, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 84 (*Ruolo della Regione*). — 1. Con deliberazioni della giunta regionale, da adottarsi d'intesa con il consiglio permanente degli enti locali e previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono individuate le funzioni di cui all'art. 83, che devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte delle comunità montane, nonché eventuali soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio delle funzioni stesse da parte delle comunità montane.».

#### Art. 51.

##### *Sostituzione dell'art. 85*

1. L'art. 85 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 85 (*Ruolo dei comuni*). — 1. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui all'art. 84, il consiglio comunale delibera l'esercizio, attraverso le comunità montane, delle singole funzioni comunali che, sulla base di quanto stabilito dalle suddette deliberazioni, devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del consiglio permanente degli enti locali.».

#### Art. 52.

##### *Modificazione all'art. 88*

1. Il comma 1 dell'art. 88 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni comunità montana adotta il proprio statuto, secondo le modalità di cui all'art. 33.».

#### Art. 53.

##### *Inserimento dell'art. 89-bis*

1. Dopo l'art. 89 della legge regionale n. 54/1998 è inserito il seguente:

«Art. 89-bis (*Regolamento per il funzionamento del consiglio dei sindaci*). — 1. Il funzionamento del consiglio dei sindaci è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, in quanto compatibili.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'esercizio dei diritti dei consiglieri comunali di cui all'art. 81-quinquies e prevede i casi e le modalità di convocazione del consiglio dei sindaci allargato alle giunte e/o ai consigli dei comuni membri della comunità montana, anche su richiesta di tali organi, nonché dell'assemblea dei consiglieri di cui all'art. 81-quater.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento.».

#### Art. 54.

##### *Modificazione all'art. 91*

1. Al comma 3 dell'art. 91 della legge regionale n. 54/1998 sono soppresse, in fine, le parole «, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'art. 47».

## Art. 55.

*Sostituzione dell'art. 93*

1. L'art. 93 della legge regionale n. 54/1998, come modificato dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è sostituito dal seguente:

«Art. 93 (*Definizione*). — 1. Le associazioni dei comuni sono organismi strumentali dei comuni, che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili alla comunità montana. Le associazioni dei comuni hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Possono essere membri di una associazione dei comuni anche comunità locali interne ad altro Stato ad essa con termini, nel rispetto degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

3. Al fine di costituire un'associazione, i comuni stipulano tra loro apposito accordo, nel quale sono stabiliti il fine, la decorrenza e la durata dell'associazione, nonché le modalità di partecipazione finanziaria ed organizzativa dei comuni membri, ivi comprese le forme di utilizzo del personale.

4. Alle associazioni dei comuni si applicano le norme dettate per gli enti locali, in quanto compatibili.

5. Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia fiscale, le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000».

## Art. 56.

*Sostituzione dell'art. 94*

1. L'art. 94 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 94 (*Organi*). — 1. Sono organi dell'associazione dei comuni:

- a) il consiglio;
- b) il presidente.

2. Il consiglio è composto dai sindaci o dai vicesindaci dei comuni membri. Il titolare della carica è individuato dal sindaco con proprio atto, ferma restando la possibilità di reciproca sostituzione in caso di assenza o impedimento.

3. Il presidente è nominato dal consiglio tra i propri membri. Lo statuto può prevedere la rotazione della presidenza tra i membri del consiglio.»

## Art. 57.

*Sostituzione dell'art. 95*

1. L'art. 95 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 95 (*Competenze del consiglio*). — 1. Il consiglio compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi dell'art. 46 e che lo statuto non riservi al presidente.

2. Spetta, comunque, al consiglio l'approvazione dei seguenti atti:

- a) regolamenti;
- b) bilancio preventivo;
- c) rendiconto;
- d) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;
- e) atti di programmazione e di indirizzo;
- f) statuto delle aziende e delle istituzioni.»

## Art. 58.

*Modificazione all'art. 97*

1. Il comma 1 dell'art. 97 della legge regionale n. 54/1998 è abrogato.

## Art. 59.

*Sostituzione dell'art. 98*

1. L'art. 98 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 98 (*Statuto*). — 1. Lo statuto dell'associazione dei comuni, approvato contestualmente all'accordo, disciplina, in particolare, le modalità di nomina del presidente, le attribuzioni degli organi, l'organo di revisione, l'organizzazione dell'associazione e le modalità di informazione sull'attività svolta dall'associazione.»

## Art. 60.

*Sostituzione dell'art. 113*

1. L'art. 113 della legge regionale 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 113 (*Servizi pubblici locali*). — 1. Gli enti locali provvedono, anche in forma associata, alla disciplina e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dalla legge regionale.

3. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonché a mezzo di società a prevalente capitale privato, qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.

4. L'affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento dello stesso.

5. In ogni caso è disciplinato con regolamento l'esercizio da parte dell'ente locale o dell'associazione dei comuni delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da esercitarsi anche mediante appositi uffici, nei confronti dei soggetti ai quali è affidato il servizio pubblico.

6. L'ente locale o l'associazione dei comuni conclude con i soggetti affidatari di servizi pubblici appositi contratti di servizio in cui sono stabiliti:

- a) la durata del rapporto;
- b) gli aspetti economici;
- c) le caratteristiche dell'attività;
- d) i criteri per lo svolgimento del servizio;
- e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi da conseguire;
- f) le forme di partecipazione dell'ente locale o dell'associazione dei comuni;
- g) le eventuali funzioni amministrative connesse;
- h) le modalità di verifica del conseguimento dei risultati;
- i) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni;
- j) casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato;
- k) i diritti degli utenti ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

7. La giunta regionale può autorizzare l'adozione di ulteriori forme di gestione di servizi pubblici su motivata domanda degli enti locali richiedenti e per casi specifici, in particolare relativi ad attività di cooperazione frontiera.»

## Art. 61.

*Sostituzione dell'art. 114*

1. L' art. 114 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 114 (*Aziende speciali*). — 1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale o delle associazioni dei comuni, finalizzato alla gestione di servizi a rilevanza economico-imprenditoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale o dell'associazione dei comuni. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile, in quanto compatibili.

2. Lo statuto disciplina, in particolare, le finalità dell'azienda, gli organi, le loro competenze, le modalità di nomina e di revoca degli amministratori, l'organo di revisione, l'organizzazione dell'azienda, le modalità di informazione sull'attività svolta.

3. L'azienda speciale informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

4. L'ente locale o l'associazione dei comuni:

a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatico generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda;

b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;

c) conferisce il capitale di dotazione;

d) determina le finalità e gli indirizzi;

e) nomina e revoca gli amministratori;

f) verifica i risultati della gestione;

g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.

5. Lo statuto può prevedere che l'azienda partecipi alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali che si convenzionano con l'ente di riferimento.

6. I contratti del personale delle aziende speciali sono stipulati dall'agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'art. 46 della legge regionale n. 45/1995.»

## Art. 62.

*Sostituzione dell'art. 115*

1. L'art. 115 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 115 (*Istituzioni*). — 1. L'istituzione è un ente strumentale dell'ente locale o dell'associazione dei comuni finalizzato all'esercizio di servizi sociali e culturali, senza rilevanza imprenditoriale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale o dell'associazione dei comuni. Nel rispetto della presente legge, l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dalle norme del codice civile in quanto compatibili.

2. Lo statuto disciplina, in particolare, le finalità dell'istituzione, gli organi e le loro attribuzioni, le modalità di nomina e di revoca degli amministratori, l'organo di revisione, l'organizzazione dell'istituzione, nonché le modalità di informazione sull'attività svolta.

3. L'istituzione uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

4. L'ente locale o l'associazione dei comuni:

a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatico generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi perseguiti dall'istituzione;

b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;

c) conferisce il capitale di dotazione;

d) determina le finalità e gli indirizzi;

e) nomina e revoca gli amministratori;

f) verifica i risultati della gestione;

g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.

5. Lo statuto può prevedere che l'istituzione eroghi i propri servizi anche a favore di altri enti locali che si convenzionano con l'ente di riferimento.

6. L'istituzione può avere personale proprio. In tal caso, i relativi contratti sono stipulati dall'agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'art. 46 della legge regionale n. 45/1995.»

## Art. 63.

*Sostituzione dell'art. 119*

1. L'art. 119 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 119 (*Intervento sostitutivo*). — 1. Qualora i comuni non adottino lo statuto ed i regolamenti nei termini previsti dal presente capo, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del consiglio permanente degli enti locali.»

## Art. 64.

*Modificazione all'art. 120*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 120 della legge regionale n. 54/1998, come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 25/2002, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I contratti del personale delle associazioni di cui al comma 4 sono stipulati dall'agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'art. 46 della legge regionale n. 45/1995.»

## Art. 65.

*Modificazione all'art. 121*

1. Al comma 1 dell'art. 121 della legge regionale n. 54/1998, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 38/2001, le parole «Entro il 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle parole «Entro il 31 dicembre 2003».

## Art. 66.

*Sostituzione dell'art. 127*

1. L'art. 127 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 127 (*Intervento sostitutivo*). — 1. Trascorsi inutilmente i termini di cui agli articoli 120, comma 1, 121, 122 e 125, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del consiglio permanente degli enti locali.»

*Sezione II*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 67.

*Disposizioni di coordinamento*

1. Le parole «presidente della giunta regionale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole «Presidente della Regione».

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni previgenti che prevedono nomine o designazioni di rappresentanti degli enti locali si intendono nel senso che la relativa competenza spetta al consiglio permanente degli enti locali.

## Art. 68.

*Disposizioni di interpretazione autentica*

1. Al comma 4 dell'art. 117 della legge regionale n. 54/1998, per «specifici organi del comune» si intendono esclusivamente il consiglio comunale e la giunta comunale.

2. Al comma 1-ter dell'art. 125 della legge regionale n. 54/1998, introdotto dall'art. 9, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 2000/2002), per «specifici organi della comunità montana» si intendono esclusivamente il consiglio e la giunta della comunità montana.

#### Art. 69.

##### *Disposizioni transitorie*

1. La prima seduta del consiglio dei sindaci, di cui all'art. 46-bis della legge regionale n. 54/1998, introdotto dall'art. 46, è convocata dal presidente della comunità montana in carica, entro trenta giorni dalla data delle prime elezioni generali comunali successive all'entrata in vigore della presente legge, si tiene entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal consigliere più anziano di età, fino all'elezione del presidente.

2. Fino alla prima seduta del consiglio dei sindaci, continuano ad esercitare le proprie funzioni gli organi in carica delle comunità montane.

3. Il consiglio dei sindaci provvede ad adeguare lo statuto della comunità montana alle disposizioni dettate dalla presente legge, entro un anno dal proprio insediamento. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, provvede altresì ad adeguare, se del caso, i regolamenti dell'ente.

4. Fino all'adeguamento degli statuti si applicano le norme statutarie vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 3 provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del consiglio permanente degli enti locali.

#### Art. 70.

##### *Abrogazioni*

1. Gli articoli 47, 69, 92 e 128 della legge regionale n. 54/1998 sono abrogati.

#### Capo II

##### MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4

#### Art. 71.

##### *Modificazioni all'art. 2*

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale) sono abrogati.

#### Art. 72.

##### *Inserimento dell'art. 14-bis*

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 4/1995, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Requisiti della candidatura*). — 1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di un comune o in più di una circoscrizione, quando le elezioni si svolgono nella stessa data.

2. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.»

#### Art. 73.

##### *Sostituzione dell'art. 18*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 4/1995, da ultimo modificato dall'art. 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Perdita delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità*). — 1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge comporta la decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale e circoscrizionale.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 15, commi 3, 4, 5, 7 e 8, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 22/2001.

4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.»

#### Art. 74.

##### *Sostituzione dell'art. 19*

1. L'art. 19 della legge regionale n. 4/1995, già modificato dall'art. 4 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute ed incompatibilità*). — 1. Quando successivamente all'elezione si verifici qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, il consiglio di cui l'interessato fa parte la contestazione all'interessato stesso.

2. L'amministratore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 19-bis, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio, su istanza del presidente della Regione o di qualsiasi elettore del comune.»

#### Art. 75.

##### *Inserimento dell'art. 19-bis*

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 4/1995, come sostituito dall'art. 71, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (*Azione popolare*). — 1. La decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al tribunale, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente del consiglio comunale, ove previsto.»

#### Art. 76.

##### *Sostituzione dell'art. 22*

1. L'art. 22 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Tessera elettorale*). — 1. L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000».

Art. 77.

*Modificazione all'art. 33*

1. Il comma 11 dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1995 è abrogato.

Art. 78.

*Modificazione all'art. 34*

1. Il comma 9 dell'art. 34 della legge regionale 4/1995 è abrogato.

Art. 79.

*Modificazione all'art. 39*

1. Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino la tessera elettorale di cui all'art. 22, da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione.».

Art. 80.

*Modificazioni all'art. 40*

1. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 4/1995 le parole «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle parole «della tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione».

2. Al comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 4/1995 le parole «al certificato elettorale» sono sostituite dalle parole «alla tessera elettorale».

Art. 81.

*Modificazioni all'art. 41*

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 4/1995 le parole «Sul certificato elettorale dell'accompagnatore» sono sostituite dalle parole «Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto».

2. Al comma 4 dell'art. 41 della legge regionale n. 4/1995 le parole «il certificato elettorale» sono sostituite dalle parole «la tessera elettorale».

3. Al comma 5 dell'art. 41 della legge regionale n. 4/1995 le parole «il certificato» sono sostituite dalle parole «la tessera elettorale».

Art. 82.

*Modificazioni all'art. 42*

1. Il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del responsabile del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune per il tramite del responsabile stesso.».

2. Il comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«4. Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti».

Art. 83.

*Modificazioni all'art. 45*

1. Il comma 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.».

2. Il comma 4 dell'art. 45 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«4. I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti».

Art. 84.

*Modificazione all'art. 50*

1. Il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, uno scrutatore appone il timbro della sezione e la data della votazione sull'apposito spazio della tessera elettorale e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. Quindi il presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa».

Art. 85.

*Modificazione all'art. 51*

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 4/1995, come modificato dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 6/2000, è sostituita dalla seguente:

«c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, nonché da quella di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 e dal registro di cui all'art. 50, comma 1, contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al tribunale di Aosta, che ne rilascia ricevuta».

Art. 86.

*Modificazione all'art. 53*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995 è aggiunto il seguente:

«8-bis. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza».

Art. 87.

*Modificazione all'art. 57*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 57 della legge regionale n. 4/1995, da ultimo modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 22/2001, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza».

## Art. 88.

*Abrogazioni*

1. Gli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12-bis, 61 e 71 della legge regionale n. 4/1995 sono abrogati.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5;  
b) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

3. Al comma 1 dell'art. 64 della legge regionale n. 4/1995 sono soppresse, in fine, le parole «, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71».

4. Al comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 4/1995 sono soppresse, in fine, le parole «, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 31 marzo 2003

LOUVIN

03R0412

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 9.

**Integrazione di finanziamenti dello Stato per interventi a favore dell'imprenditoria femminile.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 18 del 22 aprile 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, al fine di promuovere l'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, concede contributi integrativi delle quote di risorse statali a favore dell'imprenditoria femminile, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 (Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile).

Art. 2.

*Beneficiari*

1. I contributi integrativi delle quote di risorse statali sono concessi ai soggetti indicati all'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile).

Art. 3.

*Presentazione ed istruttoria delle domande*

1. Al fine della concessione dei contributi integrativi di cui all'art. 1, i soggetti beneficiari devono presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di imprenditoria femminile.

2. La struttura regionale competente in materia di imprenditoria femminile trasmette le domande alla finanziaria regionale Valle D'Aosta - Società per azioni (Finaosta S.p.a.), la quale, direttamente o tramite società controllata, provvede all'istruttoria delle stesse con le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza, compresa l'entità dei compensi da corrispondere.

Art. 4.

*Criteri di priorità per la concessione dei contributi*

1. La giunta regionale, sentite la consigliera di parità e la consulta regionale per la condizione femminile, individua con propria deliberazione i criteri di priorità per la concessione dei contributi, al fine di adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze regionali di programmazione e sviluppo.

Art. 5.

*Concessione, diniego e revoca dei contributi*

1. La concessione, il diniego e la revoca dei contributi sono disposti con deliberazione della giunta regionale.

Art. 6.

*Rinvio*

1. Per quanto non disciplinato nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 215/1992 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, in quanto compatibili.

Art. 7.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui € 102.500 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005 sugli obiettivi programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) e 2.2.2.16. (Interventi nel settore della politica del lavoro), e alla relativa copertura si provvede:

a) per annui € 25.000 mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 47802 (Spese per iniziative e manifestazioni economiche, per lo sviluppo e potenziamento delle attività economiche), dell'obiettivo programmatico 2.2.2.11. (Interventi promozionali per il commercio);

b) per annui € 77.500 mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), previsto al punto B.1.1. (Integrazione contributi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile») dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale.

Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle D'Aosta.

Aosta, 31 marzo 2003

LOUVIN

03R0410

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2003, n. 2.

### Programmazione negoziata regionale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 18 marzo 2003)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La presente legge disciplina gli strumenti della programmazione negoziata regionale intesa quale modalità ordinaria per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni del titolo V della parte II della costituzione.

#### Art. 2.

##### *Strumenti della programmazione negoziata*

1. Sono strumenti della programmazione negoziata regionale:

- a) l'accordo quadro di sviluppo territoriale;
- b) il programma integrato di sviluppo locale;
- c) il contratto di recupero produttivo;
- d) l'accordo di programma.

2. La giunta regionale informa annualmente la competente commissione consiliare sullo stato di attuazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 1.

#### Art. 3.

##### *Accordo quadro di sviluppo territoriale*

1. L'accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) è finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l'attuazione delle politiche regionali, mediante:

- a) il coordinamento dell'azione pubblica dei diversi livelli istituzionali coinvolti;
- b) il raccordo, la razionalizzazione e l'integrazione delle risorse pubbliche;
- c) l'impulso agli investimenti pubblici e privati.

2. L'accordo di cui al comma 1 stipulato dalla Regione con le province e le autonomie locali e funzionali interessate, nonché con le aziende sanitarie, anche su specifici temi, contiene, in particolare:

- a) l'individuazione di obiettivi di sviluppo;
- b) l'individuazione di settori e ambiti di intervento per i quali è necessaria un'azione congiunta di più soggetti;
- c) le attività e gli interventi da realizzare;
- d) la ricognizione programmatica delle risorse attivabili;
- e) i tempi di attuazione;
- f) gli strumenti attuativi;
- g) le modalità per il monitoraggio e l'aggiornamento dell'accordo;
- h) le modalità di adesione di eventuali soggetti privati.

#### Art. 4.

##### *Programma integrato di sviluppo locale*

1. Il programma integrato di sviluppo locale (PISL) è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati e organismi del terzo settore, che concordano uno o più obiettivi di sviluppo locale di una determinata area omogenea, in coerenza con la programmazione regionale.

2. Il PISL, proposto alla Regione da province, comunità montane, comuni o forme associative tra autonomie locali e camere di commercio, concerne l'attuazione di un programma di azioni ed interventi sulla base di obiettivi condivisi di sviluppo.

3. Il PISL, sulla base della ricognizione dei fabbisogni relativi alla finalità unitaria prescelta, definisce, in particolare:

- a) gli obiettivi di sviluppo e le linee di intervento;
- b) l'insieme di azioni, anche intersettoriali, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati;
- c) il piano finanziario;
- d) i tempi di realizzazione;
- e) il soggetto responsabile della gestione del programma;
- f) le modalità di gestione, controllo e sorveglianza.

4. Il soggetto responsabile per la realizzazione del programma ha il compito di coordinare, valutare e monitorare il processo di programmazione e l'intera fase realizzativa di ciascun intervento compreso nel programma. Il soggetto responsabile pone in essere tutte le azioni necessarie per garantire la completa realizzazione del programma.

5. Il PISL, approvato con atto della giunta regionale, determina il quadro finanziario pluriennale delle risorse ad esso attribuite per ogni esercizio.

6. Gli interventi inseriti nel PISL devono essere coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica approvati o adottati da Regione ed enti locali interessati. Nel caso di previsioni difformi, alle procedure di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica aventi ad oggetto gli interventi inseriti nel PISL, si applicano i termini di cui all'art. 6, comma 11, della presente legge.

7. La Regione favorisce le iniziative inserite in un PISL nelle procedure di finanziamento degli investimenti previste da leggi regionali e da programmi nazionali e comunitari.

#### Art. 5.

##### *Contratto di recupero produttivo*

1. Il contratto di recupero produttivo è l'accordo tra Regione, autonomie locali e funzionali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale nell'ambito regionale, in relazione al numero dei lavoratori coinvolti. Il contratto di recupero produttivo può essere promosso dalle amministrazioni comunali interessate d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, e può essere attivato:

- a) nelle aree colpite da eventi di dismissione totale o parziale di unità produttive;
- b) per la realizzazione di progetti di investimento che generino una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali con immediato effetto di riassorbimento occupazionale.

2. Il contratto di recupero produttivo è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta. Il decreto, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Con l'approvazione del contratto di recupero produttivo si intendono acquisiti i pareri, gli assenti, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti. Qualora le previsioni del contratto di recupero produttivo comportino modificazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Qualora le previsioni del contratto di recupero produttivo comportino modificazioni dei piani territoriali provinciali o regionali, queste sono approvate dai rispettivi organi consiliari.

3. Qualora il contratto di recupero produttivo comporti varianti agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono controdedotte dal consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

#### Art. 6.

##### Accordo di programma

1. La Regione promuove gli accordi di programma per assicurare il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di interesse regionale previsti dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, dagli altri piani e programmi regionali di settore e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici, società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi.

2. Il presidente, di concerto con l'assessore competente per materia, promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta di deliberazione alla giunta regionale. La proposta:

- a) indica le opere, i programmi, gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi e l'ambito territoriale;
- b) individua i soggetti di cui al comma 1 dei quali sia prevista l'azione integrata;
- c) fissa il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

3. La proposta approvata dalla giunta regionale è trasmessa al consiglio regionale ed è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte. Successivamente all'approvazione della proposta da parte della giunta regionale, il presidente della giunta stessa o l'assessore competente per materia, se delegato, provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il comitato di cui al comma 5.

4. Al fine di garantire un più celere ed efficace conseguimento dell'interesse pubblico, i soggetti privati possono presentare al comitato di cui al comma 5 istanza di adesione all'accordo corredata da una proposta che specifica gli impegni da essa derivanti. Il comitato, avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, lettera d), può accogliere l'istanza, richiedendo, se necessario, idonee garanzie.

5. I rappresentanti dei soggetti ed enti di cui al comma 2, interessati al raggiungimento dell'accordo di programma, costituiscono il comitato per l'accordo di programma. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta o dall'assessore competente per materia, se delegato. Al comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.

6. Al comitato di cui al comma 5 compete:

- a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
- b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;
- c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;
- d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, anche assistiti da collaboratori esterni, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi preliminari e verifiche;
- e) proporre gli eventuali studi preliminari indicando le fonti di finanziamento;
- f) valutare le istanze di adesione dei privati all'accordo di programma.

7. L'accordo di programma prevede:

- a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;
- b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
- c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
- d) le modalità di attuazione;
- e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;
- f) le sanzioni per gli inadempimenti;
- g) l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo;
- h) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale.

8. L'ipotesi di accordo di programma è deliberata dalla giunta regionale. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti, di cui al comma 2, che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore competente per materia.

9. Il collegio di vigilanza è presieduto dal presidente della giunta o dall'assessore regionale competente per materia, se delegato, e composto dai rappresentanti dei soggetti di cui al comma 2. Il collegio, anche avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, lettera d), verifica le attività di esecuzione dell'accordo secondo le modalità previste al comma 7, lettera g), interpreta le norme di attuazione ed esercita i poteri sostitutivi. Le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'accordo e non incidano sulle previsioni del piano regolatore generale, non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure previste dalla presente legge e sono autorizzate dal collegio.

10. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Con l'approvazione dell'accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assenti, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 2. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali, queste sono approvate dal consiglio regionale. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.

11. Qualora l'accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono controdedotte dal consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

12. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competeva alla Regione a norma del comma 1, la proposta, sottoscritta dal sindaco, dal presidente della comunità montana, dal sindaco metropolitano o dal Presidente della provincia, rispettivamente competenti a norma dell'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, deve pervenire al presidente della giunta regionale con le indicazioni di cui al comma 2. La giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché al collegio di cui al comma 7 del citato art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

13. Per favorire l'attuazione degli accordi di programma, la Regione può erogare contributi per la predisposizione di studi preliminari o realizzare gli stessi direttamente, anche avvalendosi di enti regionali.

## Art. 7.

*Norme finali e abrogazioni*

1. La giunta regionale, con uno o più regolamenti, definisce le modalità di promozione e di partecipazione della Regione e degli altri soggetti di cui al comma 2 dell'art. 3 alle sedi concertative, nonché le modalità per l'approvazione, il monitoraggio e ogni altro elemento necessario per l'attuazione degli strumenti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. Sono abrogati:

a) la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 (Disciplina delle procedure per gli accordi di programma) e successive modifiche ed integrazioni;

b) i commi 68, 69, 70, 71 e 72 dell'art. 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 [Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)].

## Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese per la concessione dei contributi del fondo per gli studi preliminari agli accordi di programma di cui all'art. 6, comma 13 si provvede, per l'anno 2003 e seguenti, con le risorse appositamente stanziati all'UPB 1.1.2.1.2.3 «Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 14 marzo 2003

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/732 del 4 marzo 2003.*

03R0280

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 1.

**Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2000.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'11 febbraio 2003)*

*(Omissis).*

03R0313

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 2.

**Rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2001.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto-Adige n. 6 dell'11 febbraio 2003)*

*(Omissis).*

03R0314

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2003, n. 3.

**Delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 29 aprile 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. A decorrere dal 1° agosto 2004, sono delegate alla provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. Con decorrenza 1° settembre 2004 sono trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano e ciò ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.

2. D'intesa tra il Presidente della Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i provvedimenti occorrenti per rendere operative le deleghe di cui al comma 1, anche per quanto riguarda quelli relativi ai trasferimenti alle province autonome di personale regionale e di immobili regionali che si rendessero necessari. L'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito alle province autonome di Trento e Bolzano viene determinato con le due Province, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 17 aprile 2003

ANDREOTTI

03R0514

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 2003, n. 1

**Nuove disposizioni in materia di beni culturali**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 4 marzo 2003)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Tutela dei beni culturali*

1. I beni culturali rientranti nella competenza della provincia autonoma di Trento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge e da altre leggi provinciali di settore, sono tutelati secondo le disposizioni di legge e di regolamento statali in materia di beni culturali. Trovano applicazione le norme tecniche sul restauro e sulle riproduzioni adottate dallo Stato.

Art. 2.

*Strutture organizzative*

1. L'organizzazione delle funzioni in materia di tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ivi compresi i beni demo-etno-antropologici, archeologico, archivistico e librario è disciplinata dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), e dalla legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento).

2. Per i fini di cui al comma 1 è istituito il dipartimento beni e attività culturali, che comprende tra le strutture a livello di servizio, oltre a quelle compenti in materia di attività culturali, le seguenti soprintendenze:

- a) soprintendenza per i beni storici-artistici;
- b) soprintendenza per i beni archeologici;
- c) soprintendenza per i beni architettonici;
- d) soprintendenza per i beni librari e archivistici.

3. Nello svolgimento della propria attività le strutture di cui al presente articolo assicurano il necessario coordinamento attraverso il metodo dell'interdisciplinarietà; a tal fine il dipartimento di cui al comma 2 assume tutte le iniziative necessarie anche attraverso apposite direttive.

4. Fino alla nomina dei dirigenti delle soprintendenze di cui al comma 2, le funzioni attribuite ai medesimi sono svolte, per quanto di competenza, dai dirigenti i servizi beni culturali e beni librari e archivistici.

Art. 3.

*Istituzione del museo archeologico trentino*

1. Nell'ambito della soprintendenza per i beni archeologici è istituito, quale struttura a livello di ufficio ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale n. 12 del 1983, il museo archeologico trentino con il compito di:

a) raccogliere, conservare e valorizzare le testimonianze della presenza dell'uomo nel territorio alpino, dalla preistoria al medioevo, tramite i dati della cultura materiale evidenziati da rinvenimenti, ricerche e scavi;

b) attuare il coordinamento dei soggetti operanti sul territorio provinciale nel campo della valorizzazione del patrimonio archeologico trentino per la realizzazione di un sistema di musealizzazione diffusa dei beni archeologici nel territorio provinciale;

c) attuare e favorire iniziative comunque dirette alla crescita della cultura in campo archeologico della comunità trentina, in particolare della scuola;

d) documentare la storia dell'archeologia nel Trentino.

2. Il museo archeologico trentino estisce, ai fini della loro conservazione e valorizzazione, i beni archeologici di proprietà del demanio provinciale e quelli eventualmente concessi in uso da soggetti pubblici o privati. Il museo archeologico trentino può articolarsi in sedi distaccate nonché avvalersi, per il raggiungimento dei propri fini, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione dei musei presenti sul territorio provinciale.

Art. 4.

*Funzione consultiva*

1. È istituito il comitato provinciale beni culturali, con il compito di esprimere pareri sui provvedimenti in materia di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali individuati dalla giunta provinciale con propria deliberazione, nell'ambito delle funzioni assegnate alle strutture organizzative competenti in materia di beni culturali, nonché su ogni altra questione che gli sia sottoposta dalla giunta provinciale e dalle strutture competenti in materia. Il comitato esprime pareri relativi ad interventi di particolare rilevanza economica e culturale e ad interventi a carattere interdisciplinare ovvero a quelli superiori a soglie prestabilite nonché sugli atti di indirizzo per le funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione.

2. Il comitato provinciale beni culturali è nominato dalla giunta provinciale ed è composto da:

- a) il dirigente generale competente in materia di attività e beni culturali, con funzioni di presidente;
- b) i responsabili delle soprintendenze di cui all'art. 2, comma 2;
- c) un architetto esperto in materia di urbanistica e tutela del paesaggio designato dal competente servizio;
- d) un esperto in architettura;
- e) un esperto in storia dell'arte;
- f) un esperto in archeologia;
- g) un esperto in archivistica;
- h) un esperto in biblioteconomia o bibliografia;
- i) un esperto in storia locale.

3. Il comitato può dividersi in sottogruppi e, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, funzionari provinciali, altri esperti o rappresentanti di enti ed associazioni particolarmente interessati. Quando il comitato è chiamato a esprimere parere su beni ecclesiastici di interesse religioso è integrato, ai fini della tutela delle esigenze del culto, da un esperto designato dall'ordinario diocesano di Trento.

4. Il comitato elegge fra i propri componenti un vicepresidente che svolge le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

5. Le funzioni di segreteria sono esercitate da un dipendente provinciale assegnato alle strutture del dipartimento beni e attività culturali.

6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi) per le lettere a) e b) del comma 2, i componenti esperti del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura.

7. Il comitato è convocato dal presidente.

8. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri. I pareri sono adottati a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti decide il voto di chi presiede.

9. Ai componenti il comitato provinciale beni culturali sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale in materia.

10. Il comitato provinciale beni culturali svolge le funzioni consultive in materia di lavori pubblici di interesse provinciale di cui all'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), relative a beni di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico.

#### Art. 5.

##### *Interventi e finanziamenti*

1. La provincia ha facoltà di provvedere direttamente o di concedere contributi per la spesa sostenuta dal proprietario o da altro soggetto legittimato all'esecuzione di interventi per assicurare la conservazione dei beni culturali sottoposti a tutela, per il loro restauro e la loro manutenzione straordinaria, per attività di ricerca e recupero, nonché per l'installazione e il mantenimento in efficienza di impianti tecnologici di salvaguardia e prevenzione.

2. La provincia ha altresì facoltà di porre in atto o finanziare iniziative comunque intese alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali nonché di provvedere all'acquisto di immobili, opere d'arte, documenti storici, pubblicazioni rare e di pregio.

3. La provincia può altresì concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito per la realizzazione di interventi di restauro secondo modalità individuate dalla giunta provinciale.

4. La giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione, i termini entro i quali possono essere presentate alle soprintendenze le istanze di contributo nonché i criteri per la valutazione delle stesse e i soggetti beneficiari.

5. Ai fini della fruizione pubblica dei beni tutelati, in caso di intervento rilevante sotto l'aspetto storico, artistico o economico, l'assunzione degli oneri di cui al presente articolo, relativamente a beni di proprietà privata, è subordinata alla garanzia del pubblico accesso, qualora non diversamente assicurato, secondo modalità preventivamente fissate da apposite convenzioni, da stipularsi con i singoli beneficiari. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali della fruizione, tenendo conto della tipologia e dell'entità degli interventi finanziati e dei beni cui gli stessi si riferiscono. Le convenzioni di durata ultradecennale relative a beni immobili sono annotate al libro fondiario.

6. La provincia può esercitare, secondo i criteri e nei limiti fissati dalla giunta provinciale con propria deliberazione, le facoltà previste ai commi 1 e 2, anche relativamente ai beni immobili e mobili ritenuti appartenere al patrimonio popolare, testimonianza di civiltà, cultura e tradizione del Trentino, e che presentino come tali particolare interesse e siano esposti al pubblico godimento.

7. La giunta provinciale è autorizzata ad attivare laboratori di restauro nei singoli settori disciplinati dalla presente legge, con compiti anche di ricerca, di sperimentazione delle metodologie e delle tecniche di conservazione, prevenzione e restauro, di fotoproduzione, di promozione didattica, di formazione degli operatori tecnici nella materia, sviluppando anche rapporti di collaborazione con università ed altri istituti pubblici.

8. La giunta provinciale è altresì autorizzata ad attivare l'archivio fotografico storico provinciale quale struttura a livello di ufficio ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale n. 12 del 1983.

9. La giunta provinciale individua le soprintendenze alle quali fanno riferimento i laboratori di cui al comma 7 e l'archivio fotografico di cui al comma 8.

10. Per la salvaguardia dei beni di interesse artistico, architettonico e archeologico, nonché per la relativa sorveglianza saltuaria, ove questa sia giustificata da particolari condizioni, possono essere stipulati contratti di assuntoria di custodia anche con personale estraneo all'Amministrazione.

#### Art. 6.

##### *Tipi di frazionamento*

1. Ai fini della presente legge i frazionamenti catastali relativi a beni immobili gravati da vincolo di tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), sono comunicati alle soprintendenze competenti.

#### Art. 7.

##### *Uso strumentale e precario - riproduzione dei beni culturali*

1. L'uso strumentale e precario, nonché la riproduzione dei beni culturali e relativi documenti di proprietà della provincia, sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 115 e 116 del decreto legislativo n. 490 del 1999 e da eventuali norme regolamentari anche provinciali.

2. Copia degli elaborati, anche fotografici, estratti o realizzati anche parzialmente da enti o privati, mediante l'attività di cui al comma 1 è oggetto di deposito obbligatorio presso le soprintendenze competenti, al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale della provincia.

#### Art. 8.

##### *Reperti bellici - attività di ricerca*

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale), la provincia promuove l'individuazione, il recupero, il censimento, la catalogazione, la manutenzione, il restauro e la valorizzazione dei beni correlati all'evento della prima guerra mondiale. A tal fine trova applicazione l'art. 10 della medesima legge. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge n. 78 del 2001, la provincia assicura, nell'ambito delle proprie competenze, la propria collaborazione ai ministeri competenti.

2. Ai fini della promozione dell'attività di cui al comma 1 la giunta provinciale approva programmi di recupero e di valorizzazione, alla cui esecuzione possono essere chiamati a partecipare enti locali, musei ed associazioni. In attuazione degli interventi di cui al comma 1 la provincia esercita le facoltà previste dai commi 1 e 2 dell'art. 5, anche relativamente a beni non sottoposti a vincolo di tutela. La giunta provinciale emana direttive che definiscono contenuti dei programmi, tipologie di beni da considerarsi oggetto degli interventi e metodologie di censimento e catalogazione.

#### Art. 9.

##### *Procedure urbanistiche*

1. Qualora l'esigenza di salvaguardia di beni archeologici rinvenuti fortuitamente a seguito di lavori eseguiti regolarmente, concessi o autorizzati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio, richiede modifiche parziali o totali del progetto in contrasto con le norme urbanistiche, può essere adottata una variante dello strumento urbanistico comunale secondo le procedure previste dall'art. 42, comma 3, della stessa legge per le varianti relative a opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità.

#### Art. 10.

##### *Esercizio del commercio in aree tutelate*

1. Fatte salve le competenze dei comuni in materia di commercio i soprintendenti competenti possono con proprio provvedimento individuare aree pubbliche sottoposte a tutela storica, artistica e archeologica in cui l'attività commerciale è vietata o consentita con particolari limitazioni.

#### Art. 11.

##### *Esercizio della prelazione*

1. Relativamente a trasferimenti di beni immobili di interesse storico, artistico e architettonico oggetto di denuncia ai sensi degli arti-

coli 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo n. 490 del 1999, i soprintendenti, qualora la provincia non intenda esercitare direttamente il diritto di prelazione, informano il comune nel cui territorio si trova il bene entro venti giorni dalla notifica.

2. Il comune comunica ai medesimi soprintendenti entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la prelazione l'eventuale intenzione di acquistare il bene, impegnandosi a corrispondere il prezzo all'alienante.

3. In tal caso i soprintendenti assumono il provvedimento di prelazione in favore del comune interessato.

#### Art. 12.

##### *Occupazione temporanea per la ricerca di beni culturali*

1. Per le ricerche archeologiche e, in genere, le opere di ritrovamento di beni culturali ai sensi dell'art. 85, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1999, può essere disposta occupazione temporanea secondo quanto previsto dal capo I del titolo III della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità).

#### Art. 13.

##### *Procedura espropriativa*

1. Relativamente alle espropriazioni disciplinate dagli articoli 91, 92 e 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni applicabili in provincia in materia di espropriazioni.

2. La dichiarazione di pubblica utilità per le espropriazioni previste dall'art. 91 del decreto legislativo n. 490 del 1999 è pronunciata dal soprintendente competente per materia, sentito il comitato provinciale beni culturali di cui all'art. 4, che si esprime anche in merito alle osservazioni presentate.

3. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999, l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

4. Limitatamente alle espropriazioni disciplinate dall'art. 93 del decreto legislativo n. 490 del 1999, l'approvazione del progetto equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

#### Art. 14.

##### *Indennità di espropriazione*

1. L'indennità di espropriazione dei beni culturali mobili e immobili ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo n. 490 del 1999 è determinata dai soprintendenti competenti per materia secondo le disposizioni dell'art. 95 del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1999.

#### Art. 15.

##### *Disciplina di coordinamento*

1. Ai fini della presente legge, le espropriazioni disciplinate dalla legge provinciale n. 6 del 1993, aventi ad oggetto beni immobili sottoposti a tutela storica, artistica e archeologica, sono pronunciate sentite le soprintendenze competenti nei casi in cui la loro pubblica utilità non sia connessa all'approvazione di un protetto esecutivo.

2. L'ente promotore delle espropriazioni notifica in ogni caso alle medesime soprintendenze i decreti di esproprio relativi a beni rientranti nella disciplina della presente legge.

#### Art. 16.

##### *Corsi di restauro*

1. La giunta provinciale promuove la formazione nel settore dei beni culturali, in particolare nel settore del restauro, attraverso l'istituzione di specifici corsi e il sostegno alla partecipazione a corsi di specializzazione.

#### Capo II

##### ARCHIVIO PROVINCIALE

#### Art. 17.

##### *Funzioni dell'archivio provinciale*

1. L'archivio provinciale, già istituito con legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, quale archivio dell'autonomia e della memoria del Trentino, svolge i seguenti compiti di conservazione, studio e valorizzazione:

a) conservare gli archivi e i documenti storici affidati in custodia e manutenzione all'archivio provinciale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare);

b) conservare gli archivi e i documenti storici della giunta provinciale e delle strutture da essa dipendenti;

c) conservare gli archivi e i documenti storici delle scuole provinciali di ogni ordine e grado;

d) conservare gli archivi e i documenti storici di enti funzionali della Provincia;

e) conservare, qualora disposto con provvedimento del consiglio provinciale, gli archivi e i documenti storici del consiglio stesso;

f) conservare gli archivi degli enti pubblici territoriali e degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza della provincia o ad essa delegate, versati ai sensi dell'art. 26;

g) conservare gli archivi e i documenti che la provincia abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;

h) svolgere la funzione di archivio generale di deposito per le strutture di cui alla lettera b) secondo le modalità di cui al regolamento previsto all'art. 35;

i) esercitare la sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito delle strutture di cui alla lettera b);

j) attuare iniziative volte all'acquisizione di archivi e documenti storici, anche in copia, d'interesse per la storia trentina;

k) attuare forme di collaborazione con l'archivio di Stato di Trento per lo studio, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio documentario in esso conservato;

l) assicurare, secondo specifica disciplina dettata dalla giunta provinciale, la pubblica fruizione degli archivi e dei documenti conservati.

2. Il personale tecnico addetto alla gestione dell'archivio provinciale deve essere in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o di analogo diploma rilasciato dalle università ovvero riconosciuto dallo Stato o dell'attestato di cui all'art. 33.

#### Art. 18.

##### *Versamento dei documenti nell'archivio provinciale*

1. Il versamento nell'archivio provinciale dei documenti di cui all'art. 17, comma 1, lettere b), c), d) ed e), avviene quaranta anni dopo la conclusione degli affari cui si riferiscono. Prima del versamento deve essere eseguita la selezione dei documenti da conservare sulla base di massimari di conservazione e scarto.

2. L'archivio provinciale è autorizzato a ricevere il versamento di documenti più recenti, qualora sussista il pericolo di dispersione o di danneggiamento o per altri gravi motivi. Il versamento dei documenti è effettuato d'intesa fra le strutture versanti e il medesimo archivio.

3. Il versamento all'archivio generale di deposito dei documenti di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), è effettuato secondo le modalità e i tempi individuati dal regolamento di cui all'art. 35.

#### Art. 19.

##### *Consultazione dell'archivio provinciale*

1. I documenti conservati presso l'archivio provinciale o negli archivi dei soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), sono consultabili nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 107 del decreto legislativo n. 490 del 1999 e dall'art. 28.

2. La consultazione dell'archivio provinciale è gratuita.

3. Con deliberazione della giunta provinciale sono determinate le tariffe e le modalità di pagamento per il rilascio di copie o di estratti di documenti conservati nell'archivio provinciale.

#### Art. 20.

##### *Archivi correnti e di deposito delle strutture provinciali*

1. Le strutture dipendenti dalla giunta provinciale curano l'ordinata gestione dei propri archivi correnti e di deposito e adottano i provvedimenti relativi al versamento dei documenti nell'archivio provinciale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'art. 35.

#### Art. 21.

##### *Conservazione e scarto dei documenti delle strutture provinciali*

1. Il soprintendente competente in materia di beni librari e archivistici approva i massimari di conservazione e scarto proposti dalle strutture.

2. Sulla base dei massimari di conservazione e scarto di cui al comma 1, il soprintendente competente in materia di beni librari e archivistici adotta i provvedimenti di autorizzazione allo scarto dei documenti proposto dalle strutture.

3. Il regolamento di cui all'art. 35 disciplina le procedure per l'applicazione del presente articolo.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ARCHIVI

#### Art. 22

##### *Tutela dei documenti degli enti pubblici locali*

1. Qualora la competente soprintendenza accerti che documenti di proprietà di un ente pubblico locale si trovino in possesso di privati o di altro ente pubblico locale, ne informa immediatamente l'ente proprietario affinché provveda alla tutela dei suoi diritti, rendendo noto in pari tempo al detentore l'obbligo della restituzione.

#### Art. 23.

##### *Conservazione degli archivi*

1. I comuni, gli altri enti locali, gli enti funzionali della provincia, nonché gli enti pubblici operanti nelle materie di competenza della provincia, hanno l'obbligo di conservare e ordinare i propri archivi nonché inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni attenendosi a specifiche direttive impartite dalla giunta provinciale.

2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti previa intesa con la competente soprintendenza.

4. Le operazioni di scarto devono essere preventivamente autorizzate dal soprintendente.

#### Art. 24.

##### *Accesso e gestione degli archivi storici degli enti pubblici*

1. I documenti degli archivi storici degli enti pubblici sono consultabili secondo le disposizioni dell'art. 28 di questa legge, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica), e dell'art. 108 del decreto legislativo n. 490 del 1999.

2. Per la gestione degli archivi storici gli enti pubblici di cui all'art. 23, comma 1, possono promuovere forme di gestione associata.

3. Gli enti proprietari assicurano ampia diffusione degli inventari dei propri archivi e ne depositano copia presso la competente soprintendenza, anche avvalendosi del sistema informativo provinciale di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale).

4. I comuni, dopo aver provveduto all'ordinamento e all'inventariazione dell'archivio storico, possono, d'intesa con la soprintendenza di cui al comma 3, collocarlo in appositi locali presso la biblioteca pubblica, qualora ciò risulti opportuno allo scopo di agevolare la consultazione e assicurarne la conservazione.

#### Art. 25.

##### *Direzione degli archivi storici degli enti pubblici*

1. Gli archivi storici degli enti pubblici locali sono affidati a persone in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o di analogo diploma rilasciato dalle università ovvero riconosciuto dallo Stato, o dell'attestato di cui all'art. 33 quando si tratti di:

- a) comuni con più di 10.000 abitanti;
- b) forme associative di comuni di cui all'art. 24, comma 2;
- c) archivi di particolare rilevanza.

#### Art. 26.

##### *Archivi degli enti estinti*

1. Nel caso di estinzione degli enti pubblici di cui all'art. 23, comma 1, i rispettivi archivi sono versati nell'archivio provinciale, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

#### Art. 27.

##### *Accesso agli archivi privati*

1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite la soprintendenza, la consultazione dei documenti che, d'intesa con la stessa soprintendenza, non siano riconosciuti di carattere riservato.

2. La consultazione può avvenire, a scelta del privato o su indicazione della soprintendenza, anche mediante fotoriproduzione o temporaneo deposito dei documenti presso l'archivio provinciale, ovvero con altre modalità concordate secondo i casi tra la medesima soprintendenza e il privato; le relative spese sono a carico dello studioso.

3. Per la consultazione dei documenti di cui al presente articolo trova altresì applicazione l'art. 24, comma 1.

#### Art. 28.

##### *Declaratoria di riservatezza*

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili a norma delle leggi statali richiamate dagli articoli 19, 24 e 27 è effettuato dalla soprintendenza per i beni librari e archivistici.

2. Il soprintendente, udito il comitato provinciale beni culturali, può permettere, se necessario per scopi storici, la consultazione di documenti di carattere riservato di cui al comma 1 anche prima della scadenza dei termini; a tal fine può essere sentito anche il soggetto proprietario, possessore o detentore dei documenti. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni altro richiedente.

3. La soprintendenza può collaborare con gli organi statali per l'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti riservati di cui all'art. 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 690 del 1973.

4. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni statali relative al trattamento di dati personali per scopi storici.

#### Art. 29.

##### *Deposito volontario*

1. Gli enti pubblici locali di cui all'art. 23, comma 1, possono chiedere di depositare i loro archivi storici presso l'archivio provinciale.

2. La stessa facoltà spetta anche ai privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti.

## Art. 30.

*Archivi ecclesiastici*

1. Fermi restando gli obblighi degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico di cui agli articoli 23 e 27, alla conservazione e consultazione degli archivi storici degli enti e istituti ecclesiastici si applica quanto previsto dalle intese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571 (Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il presidente della conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche), e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189 (Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000), sottoscritte a norma dell'art. 12, comma 1, dell'accordo tra la Santa sede e la Repubblica italiana, di modificazione del concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, accordo ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.

2. I provvedimenti concernenti la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico degli enti ed istituzioni ecclesiastiche sono adottati sulla base delle intese concluse a norma dell'art. 12, comma 1, dell'accordo di cui al comma 1.

## Art. 31.

*Interventi e finanziamenti in materia di archivi*

1. Oltre a quanto disposto all'art. 5, la provincia può provvedere direttamente ad interventi di ordinamento, inventariazione, riproduzione e valorizzazione di archivi di enti pubblici locali e di privati, purché dichiarati di notevole interesse storico.

2. Salvo quanto disposto dalle leggi in materia di finanza locale, la provincia provvede inoltre a sostenere finanziariamente secondo criteri stabiliti dalla giunta provinciale, gli interventi promossi dai soggetti di cui all'art. 23, commi 1 e 2, per le seguenti finalità:

- a) l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture destinate a sede di archivi;
- b) l'acquisto di arredi ed attrezzature per gli archivi;
- c) l'ordinamento e l'inventariazione degli archivi;
- d) il funzionamento degli archivi.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono avere ad oggetto anche archivi appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastici riconosciuti di interesse storico. A tal fine si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2000.

## Art. 32.

*Funzioni specifiche della soprintendenza*

1. Al fine di assicurare il coordinamento nel settore degli archivi sottoposti alla disciplina della presente legge, la soprintendenza competente in materia di beni librari e archivistici provvede in particolare:

- a) allo sviluppo delle attività scientifiche e tecniche nel settore archivistico in armonia con le metodologie dell'amministrazione degli archivi di Stato;
- b) all'aggiornamento del personale addetto agli archivi e degli operatori archivistici;
- c) alla consulenza ed assistenza tecnica agli addetti agli archivi;
- d) alla realizzazione di un sistema archivistico provinciale, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento di una banca dati del patrimonio archivistico, avvalendosi del sistema informativo provinciale di cui alla legge provinciale n. 10 del 1980 e prevedendo il necessario collegamento con il sistema archivistico nazionale;
- e) alla creazione ed aggiornamento di una biblioteca specializzata in materia archivistica e discipline affini e in materia di conservazione e restauro bibliografico e documentario.

## Art. 33.

*Corsi di archivistica*

1. La provincia cura l'organizzazione di corsi di archivistica, paleografia e diplomatica, secondo criteri e modalità definiti in apposito regolamento.

2. A coloro che hanno frequentato con profitto detti corsi è rilasciato un attestato che costituisce titolo per la tenuta di archivi rientranti nell'ambito delle competenze provinciali e per lo svolgimento di lavori di ordinamento e inventariazione.

## Art. 34.

*Volontari*

1. Il soprintendente può consentire che persone idonee prestino lavoro gratuito presso l'archivio provinciale come volontari.

2. L'idoneità dovrà essere comprovata con il possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia diplomatica istituite presso gli archivi di Stato, di analogo diploma rilasciato dalle università degli studi ovvero riconosciuto dallo Stato, o dell'attestato di cui all'art. 33.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 può essere corrisposto un rimborso spese, anche determinato in via forfettaria.

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 35

*Regolamenti*

1. La giunta provinciale approva norme regolamentari e direttive per l'applicazione della presente legge e in particolare per la disciplina della conservazione e dell'ordinamento degli archivi correnti e di deposito delle strutture da essa dipendenti; in particolare provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 17, comma 1, lettera h), 18, 20 e 21.

2. La giunta provinciale provvede altresì con apposito regolamento alla disciplina dell'organizzazione dei corsi di archivistica, paleografia e diplomatica di cui all'art. 33.

## Art. 36.

*Modificazioni alla legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario).*

1. All'art. 2 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del primo comma, dopo la parola: «storia,» è inserita la seguente: «l'architettura,»;

b) nella lettera e) del primo comma, dopo la parola: «diapositive,» sono inserite le seguenti: «strumenti musicali.»;

c) dopo la lettera e) del primo comma è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) beni storici, architettonici e culturali correlati all'evento della prima guerra mondiale.»

2. All'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 1980 le parole: «provvedono gli uffici dell'assessorato provinciale al quale è affidata la materia della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono i soprintendenti competenti».

3. All'art. 5 della legge provinciale n. 2 del 1980 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma le parole: «l'assessorato provinciale al quale è affidata la materia della» sono sostituite dalle seguenti: «le soprintendenze competenti in materia di»;

b) nel terzo comma le parole: «dell'assessorato provinciale cui compete la materia» sono sostituite dalle seguenti: «delle soprintendenze competenti»;

c) al quarto comma è aggiunto il seguente periodo: «La loro consultabilità è comunque disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.».

## Art. 37.

*Modificazione all'art. 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino)*

1. All'art. 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, come da ultimo modificato dall'art. 92 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi implicanti connessioni con l'attività di conservazione, valorizzazione e catalogazione dei beni culturali sono realizzati d'intesa tra il servizio attività culturali e le soprintendenze competenti.»

## Art. 38.

*Modificazione all'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)*

1. All'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 62 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'opera d'arte da realizzare o da acquistare è scelta da una commissione, nominata dall'ente che provvede alla realizzazione dei lavori composta da:

- a) un rappresentante dell'ente che realizza l'opera;
- b) il progettista dell'opera edile;
- c) un esperto designato sentite le associazioni artistiche maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- d) un esperto designato dal dirigente del dipartimento beni e attività culturali.

## Art. 39.

*Modificazione all'art. 102 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)*

1. L'art. 102 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come modificato dall'art. 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sostituito dal seguente:

«Art. 102 (Disposizioni di coordinamento con i vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 499 [Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352]). — 1. L'autorizzazione rilasciata dal soprintendente competente ai sensi dell'art. 2 del provvedimento legislativo concernente «Nuove disposizioni in materia di beni culturali» sostituisce quelle di cui agli articoli 97, 98 e 99 della presente legge.

## Art. 40.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni provinciali:

- a) legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54 (Provvidenze per la salvaguardia ed il restauro delle cose di interesse storico, artistico e popolare);
- b) legge provinciale 7 gennaio 1975, n. 5 (Modifica e ulteriori finanziamenti della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54, concernente provvidenze per la salvaguardia ed il restauro delle cose di interesse storico, artistico e popolare);
- c) legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare);
- d) secondo comma dell'art. 7 e art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2;
- e) art. 8 della legge provinciale 3 gennaio 1983 n. 2;
- f) art. 6 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44;
- g) legge provinciale 14 febbraio 1992, n. li (Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, all'art. 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe per l'ingresso al museo provinciale d'arte, alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 in materia di attività culturali, alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 sul museo d'arte moderna e contemporanea e sul museo provinciale

d'arte e alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di servizi e personale della provincia autonoma di Trento), ad esclusione degli articoli da 47 a 50 e 52 e 53;

- h) art. 17 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;
- i) lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
- j) art. 11 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
- k) lettera n) del comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 28 febbraio 1998, n. 3;
- l) numero 36 e numero 96 dell'allegato A della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15;
- m) lettera m) del comma 2 dell'art. 21 e numero 1 e numero 15 della tabella A) del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg.

## Art. 41.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini di cui alla presente legge si utilizzano le autorizzazioni di spesa già previste in bilancio per i fini di cui alle leggi provinciali abrogate dall'art. 40 della presente legge.

2. Per il triennio 2003-2005 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella A. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

3. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 17 febbraio 2003

DELLAI

03R0343

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 gennaio 2003, n. 08/Pres.

**Approvazione modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 5 febbraio 2003)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 concernente la «Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato» ed, in particolare, l'art. 8 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari promosse dalle organizzazioni di volontariato;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso»;

Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/1995, e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari», approvato con decreto del presidente della Regione n. 010/Pres. del 22 gennaio 2001;

Ravvisata l'opportunità di effettuare alcune modifiche al predetto regolamento, al fine di ampliare i criteri di valutazione dei progetti presentati dalle associazioni e di favorire il finanziamento di un maggior numero dei progetti stessi;

Ritenuto di approvare dette modifiche secondo il testo predisposto dal servizio autonomo del volontariato;

Sentito il comitato regionale del volontariato che ha espresso parere favorevole nella seduta dell'11 dicembre 2002 in merito alle medesime;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 55 del 14 gennaio 2003;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/1995, e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione medesima.

Trieste, 22 gennaio 2003

TONDO

**Modifiche al «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/1995, e successive modifiche ed integrazioni, per iniziative finalizzate alla promozione della cultura e della solidarietà ed all'orientamento, alla formazione ed aggiornamento dei volontari».**

Art. 1.

*Modifiche dell'art. 5 del regolamento*

1. Il comma 3 dell'art. 5 viene sostituito dal seguente:

«3. Ogni progetto presentato non può superare l'importo di € 5.000 di spesa ed è ammessa la presentazione di un solo progetto per ciascuna organizzazione proponente nell'anno.».

2. Nel comma 4, lettera *b)*, dell'art. 5 dopo le parole «dalla relazione illustrativa» sono aggiunte le parole «nonché dei progetti finanziati negli anni precedenti e della relativa rendicontazione.».

3. Nel comma 5 dell'art. 5 le parole «L. 25.000.000» e «L. 15.000.000» sono sostituite dalle parole «€ 11.000» e rispettivamente «€ 7.000».

4. Nel comma 9, la lettera *b)* dell'art. 5 è sostituita dalla seguente:

«*b)* nell'ambito delle predette tipologie le domande saranno considerate in base alla valutazione del progetto tenuto conto dei costi, del numero dei volontari partecipanti, della professionalità dei docenti e degli altri elementi desumibili dalla relazione illustrativa nonché tenuto conto dei progetti finanziati negli anni precedenti e della relativa rendicontazione.».

Art. 2.

*Modifiche dell'art. 7 del regolamento*

1. Il comma 5 dell'art. 7 viene sostituito dai seguenti:

«5. Rispetto al preventivo di spesa indicato nel progetto, fermo restando il costo massimo del progetto ammesso, sono riconosciute, in fase di rendicontazione, eventuali variazioni entro il limite massimo del 20% dell'importo relativo a ciascuna categoria di spesa.

*5-bis.* Qualora nel preventivo non sia stata prevista alcuna spesa in una o più delle categorie indicate al comma 4, fermo restando il costo massimo del progetto ammesso, sono ammissibili eventuali spese, purché rientranti nelle categorie medesime, nel limite del 10% del costo complessivo del progetto.».

Art. 3.

*Applicabilità ai procedimenti in corso*

1. Le modifiche di cui all'art. 1 e all'art. 2, ad eccezione di quanto disposto dal comma *5-bis* dell'art. 7 del regolamento, non si applicano ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore delle stesse.

Visto, il presidente: TONDO

03R0214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
23 gennaio 2003 n. 011/Pres.

**Legge regionale n. 12/2002, art. 56, comma 1, lettera a). Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n.8 del 19 febbraio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto in particolare l'art. 56, comma 1, lettera *a)* della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile, per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», e, in particolare, l'art. 30 ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 51 del 14 gennaio 2003;

Decreta:

È approvato il regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 gennaio 2003

TONDO

**Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente Regolamento stabilisce le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, previsti dall'art. 56, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 2.

*Beneficiari*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento, le imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 (A.I.A.) nonché i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa costituiti fra imprese artigiane, iscritti nella separata sezione dell'Albo stesso, purché non operanti nei settori di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 3.

*Regime di aiuto*

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*», accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento, le imprese artigiane che operano nel settore dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato CE.

Art. 4.

*Iniziativa finanziabili*

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative concernenti l'acquisizione di consulenze finalizzate:

a) alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili in base a normative nazionali o internazionali da organismi accreditati;

b) alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza certificabili in base a normative nazionali o internazionali da organismi accreditati;

c) alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili in base a normative nazionali o internazionali da organismi accreditati;

d) alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale per l'affidabilità e per la libera circolazione dei prodotti;

e) alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi compresa l'assistenza tecnica-manage-

riale, per favorire l'introduzione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica e l'eventuale deposito di brevetti per nuovi prodotti o nuovi processi produttivi.

Art. 5.

*Spese ammissibili*

1. In relazione alle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), sono ammesse a contributo le spese sostenute per le consulenze esterne compreso l'addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l'ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale ed europea.

2. In relazione all'iniziativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) sono ammesse a contributo le spese per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all'emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo, rilasciato dall'organismo notificato o della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore.

3. In relazione all'iniziativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), sono ammesse a contributo le spese per consulenze esterne, riguardanti esclusivamente contenuti specialistici. La consulenza deve consentire un significativo apporto di tipo innovativo alle attività originali sviluppate dall'impresa richiedente.

4. Sono ammissibili a contributo le spese comprovate da idonea documentazione di data successiva a quella di presentazione della domanda.

Art. 6.

*Intensità e ammontare del contributo*

1. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile nei limiti di cui ai commi 3 e 4.

2. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

3. L'importo minimo del contributo è pari a 1.500,00 euro.

4. L'importo massimo del contributo è pari a 12.000,00 euro per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'art. 4, pari a 2.500,00 euro per le iniziative di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4.

Art. 7.

*Termini per la conclusione delle iniziative*

1. Le iniziative devono concludersi entro 24 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.

Art. 8.

*Procedimento di concessione del contributo*

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'art. 36 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo uno schema di domanda approvato con decreto del direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono presentate alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

3. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa, il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «*de minimis*» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Le domande possono essere presentate anche tramite i centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12.

5. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

6. La competente direzione comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione necessaria per l'erogazione prevista dall'art. 10, nonché ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «*de minimis*» concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 9.

*Domande inevase*

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10.

*Erogazione del contributo*

1. Per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* ai fini dell'erogazione dell'incentivo i beneficiari devono produrre all'amministrazione regionale idonea documentazione di spesa quietanzata comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, ed inoltre:

*a)* per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* copia della certificazione di conformità alle norme connesse alla tipologia di iniziativa oggetto dell'incentivo.

*b)* Per l'iniziativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)* copia della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo rilasciato dall'organismo notificato o accreditato, o copia della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'avvenuta predisposizione del fascicolo tecnico relativo al prodotto.

*c)* Per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)* dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

1) che le attività oggetto dell'agevolazione non sono state commissionate da terzi;

2) che le prestazioni rese dal consulente sono a contenuto specialistico e che le stesse risultano documentate da una relazione disponibile in azienda e sottoscritta dal professionista;

3) l'eventuale avvenuto deposito del brevetto.

1. Nell'ambito di ciascuna iniziativa sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste, a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

Art. 11.

*Ispezioni e controlli*

1. La direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

*R i n v i o*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 12/2002 «Disciplina organica dell'artigianato» e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale n. 7/2000 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

1. Il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione di consulenze concernenti l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 3 maggio 2002, n. 0125/Pres., è abrogato.

2. Alle domande di contributo presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina pre-vigente, ai sensi del comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 12/2002.

Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il presidente*: TONDO

03R0215

**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2003, n. 1.

**Modifica alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 4 del 14 gennaio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come sostituito dall'art. 18, comma 4, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Per gli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, ubicati nelle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, possono essere consentiti, se conformi agli strumenti urbanistici, i seguenti interventi:

*a)* manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

*b)* dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne.

1-ter. Gli interventi di cui al comma 1-bis, sono assentibili purché non comportino:

*a)* l'aumento delle unità immobiliari;

*b)* l'avanzamento dell'edificio esistente verso gli elettrodotti da cui ha origine il rispetto.

1-quater. L'intervento di ristrutturazione edilizia, che comporti la demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale esistente, può essere consentito solo in zona agricola, a condizione che la ricostruzione di egual volume avvenga in area agricola adiacente, al di fuori delle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, nei limiti di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 gennaio 2003

GALAN

03R0094

## REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2003, n. 2.

### Modalità di esercizio del controllo sugli atti delle comunanze e università agrarie e delle altre associazioni agrarie.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 4 del 2 gennaio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Struttura regionale competente al controllo*

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università agrarie e delle altre associazioni agrarie, comunque denominate, di seguito chiamate «enti», è esercitato dal servizio «credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produzioni» della direzione regionale attività produttive, di seguito denominato «Servizio», in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16.

#### Art. 2.

##### Atti soggetti a controllo

1. Sono soggetti al controllo gli atti degli organi degli enti di cui all'art. 1, concernenti:

- a) statuti e loro modificazioni e integrazioni;
- b) regolamenti;
- c) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- d) rendiconti della gestione;
- e) atti di programmazione e di pianificazione;
- f) lista degli utenti che compongono l'assemblea generale degli enti;
- g) nomina dei membri degli organi degli enti.

2. Gli atti devono essere presentati o inviati al servizio in duplice copia autentica, contenente l'indicazione dell'organo deliberante, del numero e della data dell'atto, nonché dell'oggetto, entro trenta giorni dalla data di adozione.

3. Nell'ipotesi di mancata presentazione o trasmissione entro il termine di cui al comma 2, gli atti decadono automaticamente.

#### Art. 3.

##### *Modalità del controllo*

1. Il controllo di cui all'art. 1 comporta la verifica della conformità dell'atto allo statuto dell'ente, nonché alle norme vigenti, con particolare riferimento alla competenza, alla regolarità della forma e della procedura, rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

2. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli degli atti già adottati dagli enti stessi.

#### Art. 4.

##### *Esercizio del controllo*

1. Il servizio, nell'esercizio della funzione di controllo adotta le seguenti determinazioni:

- a) visto di legittimità;
- b) richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio;
- c) annullamento parziale o totale.

2. Le decisioni di annullamento e quelle di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio devono essere motivate, con l'indicazione, rispettivamente, dei vizi di legittimità riscontrati o degli aspetti da chiarire o integrare.

3. Le decisioni di annullamento sono definitive.

#### Art. 5.

##### *Esecutività degli atti*

1. Gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2 diventano esecutivi:

- a) nell'ipotesi che il servizio adotti una determinazione favorevole nella forma del visto di legittimità, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto;
- b) nell'ipotesi che, nel termine di cui alla lettera a), il servizio non adotti alcuna determinazione.

2. Il termine previsto al comma 1, ai fini dell'esecutività degli atti, può essere interrotto una sola volta se il servizio chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente interessato. Il termine riprende a decorrere per intero a partire dalla data di ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti.

3. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, l'atto decade automaticamente se, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli organi dell'ente non forniscono i chiarimenti o gli elementi richiesti.

4. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi nei periodi compresi fra il 1° e il 31 agosto e fra il 23 dicembre e il 6 gennaio di ciascun anno.

#### Art. 6.

##### *Comunicazione delle decisioni*

1. Le decisioni di cui all'art. 4 devono essere comunicate agli enti entro e non oltre il ventesimo giorno successivo non festivo a quello della loro adozione.

#### Art. 7.

##### *Pubblicazione*

1. Gli atti soggetti a controllo sono affissi all'albo pretorio dell'ente che li ha adottati per un periodo di quindici giorni, dalla data di adozione, salve le diverse previsioni dello statuto, relativamente alle deliberazioni adottate in via d'urgenza.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 21 gennaio 2003

LORENZETTI

03R0404

**REGIONE LAZIO**

LEGGE REGIONALE 12 settembre 2002, n. 31.

**Istituzione del fascicolo del fabbricato.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 30 settembre 2002)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. I comuni del Lazio hanno la facoltà, nell'ambito della propria competenza territoriale, di istituire un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, così come previsto al comma 2.

2. Con la presente legge, la Regione, considerata la necessità di conoscere lo stato conservativo del patrimonio edilizio, di provvedere alla individuazione di situazioni a rischio relative a fabbricati pubblici e privati e di programmare eventuali interventi di ristrutturazione e di manutenzione degli stessi, onde prevenire rischi di eventi calamitosi, istituisce il fascicolo del fabbricato per ogni costruzione esistente o di nuova realizzazione, sia privata che pubblica, nell'ambito del territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione funzionale.

3. Il fascicolo del fabbricato deve assicurare, di norma, una conoscenza completa dei fabbricati a partire dall'epoca della loro costruzione, riportando tutte le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente introdotti.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Per fabbricati, sia privati che pubblici, di nuova costruzione si intendono i fabbricati ultimati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; per fabbricati esistenti si intendono i fabbricati ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per proprietari si intendono:

a) nel caso di fabbricati di nuova costruzione, i soggetti che si identificano con le stazioni appaltanti;

b) nel caso di fabbricati esistenti o il singolo proprietario dell'intero fabbricato o, in solido, i proprietari delle singole porzioni del fabbricato, ove non sia costituito un condominio, o il condominio, se costituito.

3. Per costruttori si intendono i soggetti responsabili o intestatari, per legge ed in base alla concessione edilizia originaria, del titolo a costruire.

## Art. 3.

*Regolamento di attuazione*

1. La giunta regionale approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione che fissa:

a) lo schema del fascicolo del fabbricato;

b) i termini di scadenza per il completamento del fascicolo del fabbricato nelle aree di particolare rischio;

c) le procedure di compilazione del fascicolo del fabbricato ed il relativo aggiornamento;

d) l'anagrafe degli immobili e le caratteristiche;

e) le modalità ed i principi delle convenzioni che i comuni stipulano con gli ordini ed i collegi professionali;

f) le modalità di individuazione delle zone a rischio, per le quali è necessario ed indispensabile la redazione del fascicolo del fabbricato. Dette zone a rischio sono classificate a cura dei comuni, in base ad un'indagine tecnica che tiene conto delle caratteristiche sismiche, geologiche e geotermiche del suolo e del sottosuolo, nonché della situazione della rete fognaria e degli impianti comunali, del livello delle falde freatiche, della presenza di insediamenti periferici, di centri storici e di abusivismo edilizio.

## Art. 4.

*Fascicolo del fabbricato e scheda di sintesi*

1. Nei comuni che si avvalgono della facoltà prevista all'art. 1, i proprietari devono affidare a professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, nel rispetto delle competenze previste dalla vigente normativa, l'incarico di predisporre il fascicolo del fabbricato, che deve contenere, di norma, per il fabbricato e le pertinenze, tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa, con le modificazioni e gli adeguamenti eventualmente intervenuti nel tempo. Una sintesi delle informazioni contenute nel fascicolo deve essere riportata in una scheda informatizzabile. Nel regolamento di attuazione di cui all'art. 3 sono definiti i modelli di riferimento e sono fornite le disposizioni necessarie per la redazione del fascicolo e della scheda.

2. In caso di necessità e sulla base di adeguate motivazioni il professionista incaricato propone una seconda fase di approfondimento conoscitivo per effettuare ulteriori specifici controlli specialistici ed eventualmente, a seguito dei conseguenti risultati, per eseguire interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato. Inoltre il professionista può proporre un piano di corretta gestione del fabbricato per migliorarne il livello qualitativo.

3. Il fascicolo, completo di tutti gli elaborati, deve rimanere depositato presso il proprietario o l'amministratore del fabbricato, a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti.

4. In occasione di compravendite o locazioni i venditori o i locatori sono tenuti, a richiesta, a fornire all'acquirente o al conduttore i dati e le informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato e nella scheda di sintesi.

## Art. 5.

*Aggiornamenti*

1. Il fascicolo del fabbricato e la relativa scheda di sintesi devono essere aggiornati in occasione di ogni lavoro o modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato o di parte di esso. L'aggiornamento deve essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti sul fabbricato e sulle relative pertinenze da enti erogatori di pubblici servizi, quali, tra gli altri, energia elettrica, acqua, gas, telefono. L'aggiornamento deve essere completato entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori o delle modifiche effettuate.

2. Oltre agli aggiornamenti di cui al comma 1, i proprietari devono assicurare un aggiornamento periodico del fascicolo del fabbricato e della relativa scheda di sintesi nel rispetto dei termini di scadenza che sono fissati dal regolamento di attuazione di cui all'art. 3, sulla base anche della vetustà degli edifici e della tipologia edilizia. I suddetti termini per l'aggiornamento non possono essere inferiori a cinque anni e superiori a dieci anni.

3. La scheda di sintesi di cui all'art. 4, comma 1, nonché gli aggiornamenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi all'ente preposto ai sensi dell'art. 6, comma 1 entro trenta giorni dal termine fissato per il completamento del fascicolo del fabbricato.

## Art. 6.

*Compiti dei comuni*

1. I comuni del Lazio sono individuati come enti preposti, ciascuno nell'ambito della propria competenza territoriale, a provvedere alla diretta vigilanza sull'attuazione della presente legge.

2. I comuni devono:

a) raccogliere su supporto informatico i dati relativi alle schede del fascicolo del fabbricato secondo le specifiche riportate nel regolamento di attuazione di cui all'art. 3;

b) trasmettere i dati complessivi alla Regione e a tutti gli altri enti pubblici che ne facciano richiesta;

c) intervenire in caso di inadempienza dei soggetti interessati;

d) utilizzare la banca dati dei fascicoli del fabbricato per attuare una politica di prevenzione e corretta gestione territoriale e per ottimizzare i servizi sul territorio.

#### Art. 7.

##### *Oneri e contributi*

1. Gli oneri per la redazione del fascicolo del fabbricato sono a carico dei proprietari.

2. La Regione trasferisce risorse specifiche ai comuni per l'attuazione della presente legge ed in particolare per specifici controlli specialistici od eventuali interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato.

3. Nel regolamento di attuazione di cui all'art. 3 sono indicate le modalità, i termini e le condizioni di concessione dei contributi di cui al comma 2.

4. Il comune può accordare riduzioni in relazione all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

5. La giunta regionale sottopone per l'approvazione al consiglio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una proposta di legge di iniziativa regionale da inviare all'esame del parlamento per integrare i contributi previsti.

#### Art. 8.

##### *Disposizione finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2002 apposito capitolo da iscriverne all'U.P.B. E61 denominato «spese per l'istituzione del fascicolo del fabbricato» con lo stanziamento di € 100.000,00.

2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con prelevamento di pari importo dall'U.P.B. T21.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 12 settembre 2002

STORACE

03R0153

## RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica relativo alla legge della Regione Toscana 8 aprile 1995, n. 43 (1), concernente le norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 28 del 18 aprile 1995, parte unica).**

*(Rettifica pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 9 aprile 2003)*

Si segnala che la legge regionale indicata in oggetto contiene un errore.

Al comma 4 dell'art. 13 è stato indicato:

«... di competenza dei commissari ...»

invece di

«... è di competenza dei comuni ...».

03R0445

---

**Avviso di rettifica relativo alla legge della Regione Toscana 8 marzo 2000, n. 22, concernente il riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale. (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 10-bis del 17 marzo 2000, parte prima).**

(Rettifica pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 14 del 2 aprile 2003)

Si segnala che la legge regionale indicata in oggetto contiene i seguenti errori materiali:

- art. 4, comma 2, «unità sanitaria locale» anziché «unità sanitarie locale»;
- art. 4, comma 3, lettera *b*, numero 2) «diagnostico - terapeutici» anziché «diagnostico - terapetitici»;
- art. 4, comma 5 «del percorso» anziché «dei percorso»;
- art. 5, comma 1 «appropriate conoscenze» anziché «appropriata conoscenze»;
- art. 11, comma 6 «unitamente» anziché «unicamente»;
- art. 16, comma 4 «commi» anziché «comuni»;
- art. 17, comma 5, lettera *a* «strutture organizzative» anziché «strutture organizzativi»;
- art. 25, comma 5, lettera *c*) idem;
- art. 48, comma 3 e comma 4 - idem;
- art. 50, comma 2 idem;
- art. 51, comma 1 idem;
- art. 52, commi 6, 7, lettera *b*) e 8 idem;
- art. 54, comma 4, lettera *b*) idem;
- art. 58 comma 4 e comma 8 idem;
- art. 28, comma 1, lettera *e*), «dagli atti» anziché «dagli di atti»;
- art. 39, comma 1 «da parte del» anziché «da parte dei»;
- art. 42, comma 2 lettera «*c*)» anziché lettera «*e*)»;
- art. 45, comma 1 «soluzioni organizzative» anziché «soluzioni organizzativi»;
- art. 58, comma 12 «si avvaIgono» anziché «si avvoIgono»;
- art. 97, comma 3, lettera *d*), strutture formative anziché «strutture formativi»;
- art. 104, comma 1 «del bilancio» anziché «dei bilancio»;
- art. 110, comma 3, «evidenzia» anziché «evidenza»;
- art. 113, comma 1 lettera «*c*)» anziché lettera «*e*)» libro dei provvedimenti del direttore generale.

**03R0446**

---

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(6501779/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)\*

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € <b>397,47</b> - semestrale € <b>217,24</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € <b>284,65</b> - semestrale € <b>154,32</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>67,12</b> - semestrale € <b>42,06</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>166,66</b> - semestrale € <b>90,83</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>64,03</b> - semestrale € <b>39,01</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>166,38</b> - semestrale € <b>89,19</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € <b>776,66</b> - semestrale € <b>411,33</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € <b>650,83</b> - semestrale € <b>340,41</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ <b>318,00</b>
Abbonamento semestrale	€ <b>183,50</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ <b>188,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ <b>175,00</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 7 1 9 \*

€ 1,60